

LAVORO E PROPRIETÀ'

Dal "Direttorio pastorale in materia sociale"

L'Episcopato francese desiderava fossero comunicate a tutti i suoi sacerdoti alcune autorevoli direttive e chiari orientamenti in materia sociale. Una Commissione Episcopale (quella delle opere caritative e istituzioni sociali), coadiuvata anche da alcuni specialisti ecclesiastici e laici, preparò quindi un Direttorio pastorale in materia sociale, che fu successivamente sottoposto all'esame e alle correzioni di tutti i Cardinali, Arcivescovi e Vescovi di Francia e che venne poi approvato, il 27 aprile 1945, dall'Assemblea plenaria dell'Episcopato francese.

Gli argomenti trattati dal Direttorio sono del massimo interesse ed importanza come si può rendersene conto percorrendone anche solo rapidamente l'indice.

Nel suo primo capitolo esso dimostra come la questione sociale debba inserirsi tra le preoccupazioni normali del ministero pastorale, ed insegna con quali disposizioni il Sacerdote debba occuparsi delle questioni sociali. In un secondo capitolo vengono esaminati i principi riguardanti la persona, il bene comune, la carità, la giustizia, la proprietà e il lavoro, che, nel campo sociale, debbono ispirare e reggere l'azione sacerdotale. Segue un capitolo dedicato alle istituzioni, che richiama le principali verità riguardanti la famiglia, la professione, lo stato e la vita internazionale, e gli atteggiamenti pastorali che devono essere presi nei loro confronti. Il quarto capitolo del Direttorio ci dà una breve ma esauriente descrizione e un'acuta analisi dei vari ambienti sociali: dell'ambiente padronale e dirigente, di quello operaio e rurale, ed infine dell'ambiente degli immigrati. Chiude il Direttorio un quinto capitolo dedicato ai mezzi d'azione dei quali deve servirsi il Sacerdote nel suo apostolato sociale.

Anche per quanto riguarda la dottrina il Direttorio si presenta subito al lettore come saldamente poggiato sul più sicuro e genuino insegnamento della Chiesa: sono numerosissime e continue le citazioni e i riferimenti alle encicliche, ai messaggi e alle allocuzioni pontificie.

Dato il prestigio che a tale Direttorio proviene dalla sua origine e dalla sicurezza della sua dottrina, e data la chiarezza e concisione con le quali tratta tutti i molteplici e svariati argomenti sociali, che interessano da vicino l'apostolato sacerdotale, noi riteniamo che esso possa riuscire utilissimo, oltre che ai sacerdoti francesi ai quali è destinato, anche ad ogni altro sacerdote.

Nella speranza quindi di poterne dare quanto prima una completa traduzione italiana, riproduciamo qui, come saggio del Direttorio stesso, una parte del capitolo secondo, quella che riguarda lo scottante problema delle relazioni tra proprietà e lavoro (1).

(1) Avvertiamo i nostri lettori che nella riproduzione del testo conserviamo i numeri marginali dell'originale francese, mentre nella riproduzione delle note, tralasciamo le fonti francesi quando nel testo si hanno semplici accenni agli atti pontifici citati, e le sostituiamo con fonti italiane quando si tratta di brani di documenti pontifici che nel testo sono riportati alla lettera.

« E' attraverso il lavoro e il buon uso della proprietà che gli uomini esercitano la carità e la giustizia per la realizzazione del bene di tutte le persone che compongono la società.

IL LAVORO

53. *Il lavoro umano è una cooperazione cosciente all'atto creatore. Esso entra pure nel piano di liberazione che Dio ha concepito per la creatura umana. Liberazione dal peccato e dalle occasioni di peccato, esso porta alla società il suo contributo redentore* (2).

54. Così, manuale o intellettuale, di esecuzione o di direzione, il lavoro, sotto tutte le sue forme, è, allo stesso tempo, **mezzo di vita e di perfezionamento** per la persona e per la società. Lavorare è dunque un dovere, al quale corrisponde un **diritto generale** al lavoro (3).

55. **Al lavoro umano, qualunque sia la posizione economica, sociale o giuridica, di coloro che lo forniscono, deve corrispondere una equa retribuzione.** Infatti ogni lavoro ha lo scopo specifico di procurare i mezzi necessari e convenienti per un degno sostentamento.

56. *Si chiama salario la remunerazione del lavoro degli operai. Il salario giusto deve corrispondere almeno a ciò che è necessario al sostentamento del lavoratore e della parte della sua famiglia che è a suo carico [minimo vitale e salario familiare (4)], con parità, a lavoro uguale e rendimento uguale, tra l'uomo e la donna* (5).

57. *Il salario è o diretto o indiretto. Il salario indiretto, che deve entrare nel calcolo normale della remunerazione del lavoratore, comprende gli assegni familiari (salaire compensé) e le assicurazioni sociali (salaire différé).*

LA PROPRIETA'

58. A. - Insieme col dovere di lavorare, l'uomo ha ricevuto dalla sua natura e dunque da Dio, autore di questa natura, il **diritto alla proprietà privata**. Una certa proprietà è, di fatto, necessaria all'uomo per una piena realizzazione della sua vita individuale, per una conveniente costituzione della famiglia, che è il prolungamento della sua persona, e per una corretta gestione dei beni di questo mondo (6).

(2) PIO XII, *Discorso agli operai del 13 giugno 1943.*

(3) PIO XII, *Sertum Laetitiae; Radiomessaggio del 1 luglio 1941; Discorso ai ceramisti del 27 marzo 1949.*

(4) LEONE XIII, *Rerum Novarum.* PIO XI, *Casti Connubii; Quadragesimo Anno.*

(5) PIO XII, *Discorso alle Leghe femminili dell'11 settembre 1947.*

(6) LEONE XIII, *Rerum Novarum.* PIO XI, *Quadragesimo Anno.* PIO XII, *Radiomessaggio del 1 giugno 1941; Radiomessaggio del 1 settembre 1944; Radiomessaggio agli operai spagnoli dell'11 marzo 1951.*

Il diritto di proprietà riveste dunque un **aspetto personale** e un **aspetto sociale**. Poichè dipende sempre da Dio, esso non può essere assoluto.

59. *Si estende legittimamente: 1°) ai beni necessari o utili al consumo e alla vita della famiglia, e così pure agli strumenti di lavoro personale. Questi beni costituiscono come « lo spazio vitale » di una persona umana, e di essi bisogna auspicare l'estensione ad ogni famiglia; 2°) ai beni di produzione, cioè agli strumenti di lavoro (macchine, utensili, terreni, immobili), che non possono tuttavia essere messi in opera dal solo proprietario. Il rispetto di questo diritto è indispensabile a una società dove sia salvaguardata la libertà umana (7).*

60. Si deve tuttavia notare che il **regime di proprietà non è necessariamente immutabile** e che ha rivestito forme diverse attraverso la storia (8).

61. *B. - Le ricchezze conservate, e, più specialmente, quelle che sono suscettibili di reddito, costituiscono il capitale. « Nè il capitale senza lavoro nè il lavoro può stare senza il capitale » (9). I rapporti tra questi due elementi costituiscono praticamente una buona parte della questione sociale.*

62. *E' giusto accordare ai risparmiatori o « capitalisti » che forniscono i fondi all'impresa, una parte dei frutti di questa impresa, parte proporzionale alla privazione che essi si impongono, al rischio che corrono, al servizio che rendono. Ma questa parte è sempre aleatoria e condizionata dal previo pagamento al lavoratore della remunerazione del suo lavoro (10).*

63. **La remunerazione del lavoratore, non solo non deve mai scendere al di sotto del minimo vitale e familiare, ma deve pure « essere proporzionata ai frutti o benefici che il lavoro operaio ha prodotto con la sua collaborazione » (11).** « E' affatto ingiusto che l'uno [capitale o lavoro] arroghi a sè quel che si fa negando l'efficacia dell'altro » (12).

64. **Il salario, per la parte che corrisponde al minimo di vita sufficiente, deve essere sottratto ad ogni rischio.** Il giusto profitto del capitalista, come il giusto profitto supplementare dell'operaio, debbono subire i rischi dell'impresa.

65. **Ogni lavoratore (salarinato o dirigente) impegna molto più la sua persona con il proprio lavoro nell'impresa alla quale dona le sue forze, che non l'impegno il datore di capitale nell'impresa, o imprese forse multiple alle quali egli apporta il suo denaro (13).** Tut-

(7) La questione dei diritti dello Stato e delle nazionalizzazioni è trattata nel Directorio a proposito dell'impresa (c. III, art. 2, part. 5).

(8) PIO XI, *Quadragesimo Anno*.

(9) LEONE XIII, *Rerum Novarum*, in I. GIORDANI, *Le Encicliche sociali*, Studium, Roma, 1948, p. 163.

(10) PIO XI, *Divini Redemptoris*.

(11) CARD. VERDIER, *Petit Manuel des questions contemporaines*, n. 45.

(12) PIO XI, *Quadragesimo Anno*, in GIORDANI, *cit.*, p. 386.

(13) LEONE XIII, *Rerum Novarum*.

tavia, il piccolo risparmio, i cui redditi rappresentano le economie di una vita di lavoro, deve beneficiare, nella distribuzione degli utili, di priorità e di garanzie.

66. C. - **Quanto all'uso dei beni posseduti**, il diritto di proprietà importa davanti a Dio la responsabilità di una parte del bene comune. Il proprietario è costituito **gerente** dei suoi beni nell'interesse della comunità degli uomini ai quali questi beni, giustamente acquisiti, sono destinati (14).

67. *Vi sono dei casi nei quali il diritto di proprietà deve cedere dinnanzi a questo principio della destinazione comune dei beni: quando un uomo si trova nel caso di estrema necessità (ciò che non deve essere inteso solamente del nutrimento, ma può qualche volta presentarsi anche per altri beni indispensabili (15), come l'alloggio) allorchè cioè la vita umana è veramente in pericolo. Egli ha, allora, il diritto di prendere ciò che gli è assolutamente necessario e non è in seguito tenuto alla ripara-zione, anche se ne avesse i mezzi, purchè si tratti di beni consumati; in caso diverso egli è soggetto alle normali obbligazioni dei locatari.*

68. Al di fuori di questi casi estremi, la proprietà ha l'onere di provvedere a tutti i bisogni della comunità e dei più poveri della comunità. A essi, secondo il precetto di S. Paolo, devono andare i **beni veramente superflui** del proprietario. Questi può tuttavia conservare l'uso dei beni, che gli sono **necessari in senso relativo**, ossia tenendo conto della posizione che occupa nella professione e nella società (16). Ma il distacco evangelico (17) e l'amore del prossimo impediranno al proprietario cristiano di fare indietreggiare di troppo la frontiera del suo superfluo, e gli faranno facilmente apprezzare come completamente inutile per sè ciò che sarà per gli altri di grande aiuto (18).

CONCLUSIONI

69. Questi principi devono ispirare la posizione dei sacerdoti di fronte ai due regimi economici che si dividono il mondo: **capitalismo** e **comunismo**. Un atteggiamento netto è stato loro imposto da S. S. Pio XII nella sua « Esortazione al Clero » (19). Il Sommo Pontefice ne fa una questione di rettitudine.

Il Santo Padre deplora, a proposito del capitalismo, che vi siano dei Sacerdoti che si mostrano « pavidì e incerti di fronte a

(14) S. TH., *Summ. Theol.* 2a 2ae, q. 66, a. 2. LEONE XIII, *Rerum Novarum*. PIO XI, *Quadragesimo Anno*. PIO XII, *Sertum Laetitiae*; Radiomessaggio del 1 giugno 1941; *Discorso all'Azione Cattolica Italiana* del 7 luglio 1947.

(15) PIO XII, *Discorso agli operai italiani* del 29 giugno 1948; *Discorso al B.I.T. del 25 marzo 1949*.

(16) LEONE XIII, *Rerum Novarum*.

(17) PIO XI, *Divini Redemptoris*.

(18) PIO XII, *Radiomessaggio del Natale 1952*.

(19) PIO XII, *Esortazione "Menti Nostrae"*.

quel sistema economico che è noto con il nome di capitalismo», e che ve ne siano altri che « di fronte alle astuzie dei comunisti... si mostrano non solo pavidi, ma anche ondeggianti » (20).

A. Il capitalismo

70. Il capitalismo « non è in sè da condannarsi. E infatti non è di sua natura vizioso... » (21) se lo si prende, in generale, per il regime economico che comporta il salariato o prestazione di servizi. Ma il **liberalismo economico**, che caratterizza attualmente il capitalismo — prendendo questo termine nella sua eccezione più corrente — **ne ha viziato il funzionamento e l'evoluzione.** Così pure il regime che ha per base unica il profitto e che genera la dittatura del denaro, ha meritato le condanne formali dei Sommi Pontefici. Là dove il capitalismo, ispirato da concezioni erronee, « si arroga sulla proprietà un diritto illimitato, la Chiesa lo ha riprovato come **contrario al diritto di natura** » (22), come « ingiusto » (23).

« *La Chiesa ha indicato non soltanto gli abusi del capitale e dello stesso diritto di proprietà, che tale sistema promuove e difende, ma ha altresì insegnato che il capitale e la proprietà devono essere strumenti della produzione a vantaggio di tutta la società e mezzi di difesa e di incremento dell'umana libertà e dignità* »(24). *Vi è violazione del retto ordine « quando il capitale vincola a sè gli operai ossia la classe proletaria col fine e con la condizione di sfruttare a suo arbitrio e vantaggio le imprese e quindi l'economia tutta, senza far caso, nè della dignità umana degli operai, nè del carattere sociale dell'economia economica, nè della stessa giustizia sociale e del bene comune »* (25).

Quando « l'operaio, nello sforzo di migliorare la sua condizione, si urta contro qualche congegno, che, lungi dall'essere conforme alla natura, **contrasta con l'ordine di Dio e con lo scopo, che Egli ha assegnato per i beni terreni...**, chi, e soprattutto qual sacerdote o cristiano potrebbe restar sordo al grido, che si solleva dal profondo, e il quale in un mondo di un Dio giusto invoca giustizia e spirito di fratellanza? Ciò sarebbe un silenzio colpevole e ingiustificabile davanti a Dio » (26).

71. E' necessario quindi : 1°) opporsi a tutto ciò che, in questo regime non rispetta la dignità umana degli operai, ostacola i

(20) Pio XII, *Esortazione « Menti Nostrae »*, in *Civ. Catt.*, 1950, IV, p. 152.

(21) Pio XI, *Quadragesimo Anno*, in GIORDANI, *cit.*, p. 401.

(22) Pio XII, *Radiomessaggio del 1 settembre 1944*, in GIORDANI, *cit.*, p. 700.

(23) Pio XI, *Divini Redemptoris*.

(24) Pio XII, *Esortazione « Menti Nostrae »*, in *Civ. Catt.*, 1950, IV, p. 152.

(25) Pio XII, *Quadragesimo Anno*, in GIORDANI, *cit.*, p. 401.

(26) Pio XII, *Radiomessaggio del Natale 1942*, in GIORDANI, *cit.*, pp. 673-4.

loro sforzi per migliorare la loro condizione, non tiene conto della giustizia sociale, accorda diritti illimitati alla proprietà;

72. 2° favorire le riforme di struttura capaci di far prevalere la concezione cristiana della società (27);

73. 3° ricordare che la Chiesa non è legata al sistema capitalistico attuale, ma che gli uomini hanno la libertà di introdurre, con mezzi legittimi, nell'organizzazione economica del paese, un altro regime, posto che esso sia conforme alle esigenze del diritto naturale e della dottrina della Chiesa.

B. Il comunismo

74. a) Nei suoi principi, è materialista e ateo. Proclama che tutta la sua azione è legata ai suoi principi;

b) nei suoi metodi, perseguita la religione e la Chiesa non appena arrivi al potere, e, durante il periodo preparatorio della rivoluzione, semina l'odio nei cuori;

c) nelle sue conseguenze: sfocia in un falso umanesimo, opprimendo la persona umana in nome della collettività; conduce ad un capitalismo di stato che non è migliore dell'altro, ma anzi molto peggiore.

75. E perciò: 1° il comunismo deve essere considerato come « intrinsecamente perverso » (28);

2° non si può ammettere su alcun terreno la collaborazione con il comunismo (29). *Precisazioni sono state date dal decreto del S. Ufficio del 1° luglio 1949* (30).

76. Così « le dannose conseguenze dei due sistemi economici devono convincere tutti, e specialmente i sacerdoti ad abbracciare fedelmente la dottrina sociale della Chiesa » (31). Questa si presenta al di fuori e al di sopra dei differenti regimi come « la sola che può rimediare a mali così largamente diffusi » (32).

* * *

(27) Pio XII, *Discorso agli operai del 13 giugno 1943*; *Discorso agli Assistenti della Gioventù, dell'8 settembre 1953*.

(28) Pio XI, *Divini Redemptoris*.

(29) *Ibidem*.

(30) *Decreto del 1 luglio 1949*.

(31) Pio XII, *Esortazione « Menti Nostrae »*, in *Civ. Catt.*, 1950, IV, p. 152.

(32) *Ibidem*.